

La seduta del Consiglio Nazionale è valida quando, si ha la presenza del 50% più uno dei componenti dello stesso. -----

Le decisioni del Consiglio Nazionale vengono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata. -----

----- Art. 13 -----

----- PRESIDENTE NAZIONALE -----

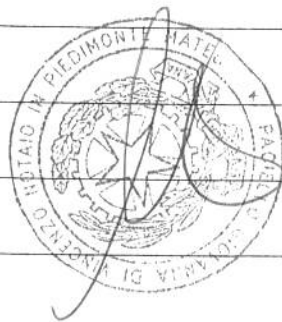
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione e risponde unicamente delle decisioni e delle obbligazioni assunte dal livello nazionale. -----

Oltre ai compiti e alle funzioni previsti nei Regolamenti attuativi, il Presidente rappresenta la F.N.C. nei confronti dei terzi, delle pubbliche autorità e degli organi giurisdizionali; assume tutte le decisioni e gli atti necessari al normale funzionamento dell'associazione, attua le decisioni dei superiori organi deliberanti. Il presidente inoltre, ha il potere di accendere e gestire i conti correnti intestati all'associazione. -----

In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri a lui conferiti sono esercitati da un componente la Presidenza Nazionale da questi specificatamente designato. --

In caso di impedimento il Presidente può assegnare specifiche deleghe di rappresentanza ad uno o più componenti della Presidenza -----

Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale e la Presidenza



Nazionale. -----

----- Art. 14 -----

----- PRESIDENZA NAZIONALE -----

La Presidenza Nazionale è composta da cinque membri, tra cui
il Presidente Nazionale e due Vicepresidenti. -----

La Presidenza Nazionale è l'organo esecutivo delle
deliberazioni assunte dal Congresso e dal Consiglio
Nazionale e dura in carica quattro (4) anni. -----

La Presidenza risponde collegialmente del proprio operato e
della gestione del patrimonio finanziario di fronte ai
superiori organismi statutari. -----

La Presidenza Nazionale istituisce il Coordinamento
Nazionale. Inoltre, per l'attuazione dei programmi di
attività, per lo svolgimento di ricerche o studi e per la
preparazione di documentazione e di quanto altro sia utile o
necessario, può anche istituire Dipartimenti, Uffici e
Commissioni, potendosi avvalere, di collaborazioni tecnico
scientifiche - anche esterne - per l'espletamento delle
attività dell'Associazione. -----

La Presidenza Nazionale: -----

a) fissa l'ordine del giorno del consiglio nazionale su
indicazione del Presidente; -----

b) predispone i regolamenti interni e le loro eventuali
modifiche; -----

c) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da

sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e

delibera le variazioni di bilancio e la destinazione di

nuove entrate; -----

d) propone l'entità e modalità delle contribuzioni dovute

dalle strutture dell'associazione agli organi centrali,

nonché le quote associative da approvare nel Consiglio

Nazionale; -----

e) nomina le reggenze su richiesta dei rispettivi consigli

regionali/interregionali o territoriali; -----

f) nomina i dirigenti ed i responsabili periferici in

assenza o nelle more della costituzione degli organi. -----

In caso di dimissioni del Presidente, o di altro membro del

Consiglio di Presidenza, il Consiglio Nazionale si riunirà

per eleggere il suo sostituto. -----

Presidente e Presidenza Nazionale decadono dalle loro

funzioni anticipatamente rispetto alla scadenza del mandato,

a seguito di motivata sfiducia espressa dal Consiglio

Nazionale della F.N.C.. La proposta di deliberare la

sfiducia degli organi esecutivi eletti dal Consiglio

Nazionale deve essere presentata da almeno 1/3 dei

componenti del Consiglio Nazionale. -----

La delibera sulla proposta va assunta nella prima sessione

successiva del Consiglio Nazionale, da effettuarsi entro 60

giorni da quella in cui è avanzata la richiesta, con la

maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Nazionale. -



----- Art. 15 -----

----- COLLEGIO DEI SINDACI -----

I Collegi dei Sindaci della F.N.C. Nazionale, delle
strutture regionali e delle strutture territoriali
provvedono al controllo amministrativo e adempiono alle loro
funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e del
relativo Regolamento attuativo. -----

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata
ai principi di autonomia ed indipendenza. A tal fine il
Regolamento attuativo dello Statuto stabilisce le
incompatibilità. -----

Essi partecipano alle sedute dei rispettivi Consigli con
diritto di parola; a mezzo del loro Presidente riferiscono
periodicamente sull'andamento amministrativo ai rispettivi
Consigli; rispondono del loro operato dinanzi al Congresso.
Durano in carica quattro anni. -----

I Collegi dei Sindaci sono composti da cinque componenti di
cui tre effettivi e due supplenti, che abbiano competenze
nelle materie oggetto dell'incarico. Possono essere
sostituiti da un revisore unico, e da un supplente. -----

Essi sono eletti dal rispettivo Congresso e non sono
revocabili nel corso del mandato congressuale. -----

I Consigli nella prima riunione dopo il Congresso, nominano
il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi. -----

I Sindaci non possono far parte di altri organi statutari

della F.N.C. né dei collegi sindacali di altre strutture territoriali o regionali, ne ricevere incarichi professionali da strutture della F.N.C. a qualsiasi livello. -

Le strutture territoriali o regionali si dotano dei rispettivi Collegi dei Sindaci. -----

----- Art. 16 -----

----- Collegio dei probiviri -----

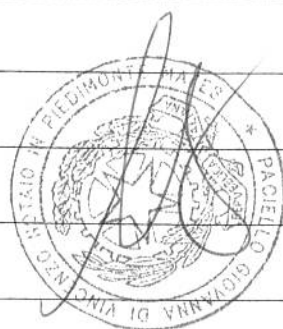
Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Dura in carica quattro anni. -----

L'attività del Collegio dei Probiviri è improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento attuativo dello Statuto stabilisce le incompatibilità. -----

Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento, sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione. -----

Il Collegio dei Probiviri è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali. -----

Il Collegio dei Probiviri è inoltre competente a decidere



sulle sanzioni disciplinari che riguardano i componenti

della Presidenza Nazionale. -----

I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono pervenire entro

il termine perentorio di 30 giorni dall'evento in

contestazione. -----

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti,

eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato

congressuale. -----

Il Consiglio Nazionale nella prima riunione dopo il

Congresso nomina il Presidente del Collegio scegliendolo tra

i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di

specificata competenza professionale. -----

In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti,

questo viene sostituito dai supplenti. -----

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il

Consiglio Nazionale provvede a nominarlo entro trenta giorni

dal verificarsi della vacanza stessa, con decisione da

sottoporre alla ratifica del Congresso Nazionale. Durante la

vacanza del Presidente il Collegio sospende la propria

attività: non sono consentite funzioni vicarie ed i termini

di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino

all'insediamento del nuovo Presidente. -----

I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti

della F.N.C. e delle strutture territoriali o

regionali/interregionali dell'associazione, ne ricevere

incarichi professionali da parte di strutture della F.N.C. a
qualsiasi livello. -----

----- Art. 17 -----

----- PROCEDURE -----

Il Collegio dei Probiviri emette: -----

- ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e
raccogliere prove; -----

- lodi decisorii del merito delle controversie che devono
essere debitamente motivati. -----

Il Presidente del Collegio ha l'obbligo di notificarli alle
parti e hanno immediato valore esecutivo per le strutture e
i soci cui essi si riferiscono. -----

Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti
formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere
esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che,
nelle more del normale procedimento statutario, si
determinino danni irreparabili, può assumere con ordinanza i
provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni
dal ricevimento del ricorso. -----

Queste ultime ordinanze non pregiudicano il merito e possono
essere revocate dal Collegio stesso, previa adeguata
motivazione. -----

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma
il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere
emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza. -----



Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni
di natura disciplinare ai soci. -----

Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si
attiene al rispetto dei principi generali di proporzionalità
e gradualità della sanzione. -----

L'eventuale annullamento del lodo comporta la caducazione di
tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata. -----

Le sanzioni che possono essere comminate sono: -----

- il richiamo scritto; -----
- la deplorazione con diffida; -----
- la destituzione dalle eventuali cariche; -----
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da
eventuali cariche; -----
- l'espulsione. -----

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati,
il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento
disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso. -----

I soci sospesi sono automaticamente riammessi
nell'associazione al termine del periodo di sospensione. Il
ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a
seguito di una nuova elezione e non per cooptazione. -----

I soci espulsi dall'associazione potranno essere riammessi
non prima di 5 anni dal provvedimento. -----

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento
penale può essere, in relazione alla natura e/o alla

particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, è la Presidenza Nazionale, sentita la struttura regionale e quella territoriale dove l'associato è iscritto. -----

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità. -----

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Presidenza Nazionale, al cessare delle cause che l'hanno determinata. -----

----- Art. 18 -----

----- IL COMMISSARIAMENTO DELLE STRUTTURE -----

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto Nazionale, anche su scelte fondamentali di politica economica, amministrativa ed associativa e/o di violazione delle norme contributive il Consiglio Nazionale a maggioranza dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione della Presidenza Nazionale, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario. -----



Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso entro tre giorni dall'adozione al Collegio dei Probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia

entro tale termine equivale a ratifica. -----

----- Art. 19 -----

----- COMMISSARIO AD ACTA -----

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 18 può essere nominato un commissario ad acta per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi. ----

----- Art 20 -----

----- REGGENZA -----

Allorché un organismo di struttura regionale o territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Presidenza nazionale di decidere che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo stesso. -----

La reggenza cessa ordinariamente al Congresso ma può cessare anche precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Presidenza Nazionale. -

E' possibile anche la nomina di sub-reggenti e sub-commissari a supporto di reggenti e commissari. -----

----- Art. 21 -----

----- PATRIMONIO -----

Il patrimonio della F.N.C. è costituito dalle quote

associative, dai contributi degli associati, lasciti,

donazioni, beni mobili ed immobili di cui l'associazione è

proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli

altri beni su cui vanta diritto. -----

Per il raggiungimento degli scopi associativi e per quanto

altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli

stessi, la F.N.C. s'avvale: -----

a) dei contributi degli Enti locali, della Regione, dello

Stato, delle organizzazioni europee e internazionali; -----

b) delle risorse provenienti da progetti, studi,

pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e

quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi,

istituzioni pubbliche od organismi privati; -----

c) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi

ordinari e straordinari, pubblici o privati, o da lasciti,

donazioni, eredità, legati o atti di liberalità; -----

d) di ogni altra entrata proveniente in ragione dei

servizi prestati o dei fini perseguiti. -----

La F.N.C. e tutte le strutture territoriali e

regionali/interregionali hanno l'obbligo di redigere ed

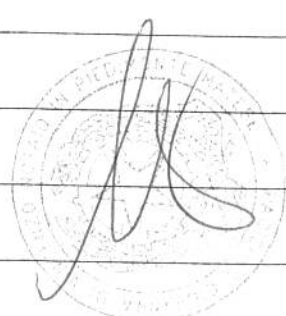
approvare un rendiconto economico e finanziario. E' fatto

divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o

avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali,

durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione

o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----



I singoli associati o gruppi di associati, non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale, né pretendere in caso di recesso quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati. -----

In caso di avanzo di gestione annua, le relative somme verranno reimpiegate dalla F.N.C. esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché perseguire finalità di rilevanza sociale e collettiva, ed in ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statutari di cui all'art. 4. -----

La F.N.C. risponde di fronte ai terzi ed all'Autorità Giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte a livello nazionale ovvero di quelle esplicitamente assunte dalla Presidenza Nazionale. -----

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria, disposti dalla F.N.C. nazionale, nei confronti delle strutture regionali e territoriali, Europee o internazionali, costituiscono normale attività di assistenza propria della F.N.C. Nazionale, senza assunzione di corresponsabilità. -----

----- Art. 22 -----

----- SCIoglimento -----

La Presidenza Nazionale, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine ad F.N.C., può proporre lo scioglimento

dell'associazione. -----

Lo scioglimento dell'associazione è pronunciato

esclusivamente dal Congresso Nazionale con voto favorevole

di delegati che rappresentino almeno i 4/5 degli associati. -

In caso di scioglimento o liquidazione dell'associazione, il

patrimonio sarà devoluto nei modi stabiliti dallo stesso

Congresso in ottemperanza alle norme vigenti. -----

----- Art. 23 -----

----- MODIFICHE STATUTARIE -----

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal

Congresso con la maggioranza dei votanti che rappresentino

almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. -----

In caso di obblighi di legge o di regolamenti esitati dalle

Istituzioni Pubbliche competenti, il Consiglio Nazionale, su

indicazione della Presidenza Nazionale, li recepisce alla

prima seduta utile. -----

----- Art. 24 -----

----- REGOLAMENTI -----

L'associazione deve dotarsi di un Regolamento di attuazione

dello Statuto e deliberare regolamenti necessari allo

svolgimento della vita associativa. -----

I regolamenti sono deliberati dal Consiglio Nazionale su

proposta della Presidenza Nazionale. -----

Le modifiche al Regolamento attuativo dello Statuto vanno

assunte dal Consiglio Nazionale con il voto favorevole della



maggioranza degli aventi diritto al voto. -----

Il Consiglio Nazionale deve essere regolarmente convocato
con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un
preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla
convocazione le proposte di modifica del Regolamento. -----

----- Art. 25 -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI -----

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le
disposizioni di legge vigenti in materia. -----

Le strutture regionali/interregionali e territoriali
dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto
e provvedere di conseguenza a conformare ad esse i propri
Statuti. -----

Le norme degli Statuti e dei Regolamenti delle strutture
regionali/interregionali e territoriali in contrasto con il
presente Statuto sono nulle. -----

La competenza a dichiararne la nullità è del Collegio dei
Probiviri, su istanza della Presidenza nazionale. -----

----- Art. 26 -----

----- INCOMPATIBILITÀ -----

Per affermare l'assoluta autonomia della F.N.C. in tutte le
sue articolazioni nei confronti dei partiti, dei movimenti e
delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono
attività interferenti e che si pongano in conflitto con
quelle istituzionali proprie della F.N.C., delle assemblee

elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le incompatibilità con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di probiviro, di dirigenti responsabili (in quanto componenti dei Consigli) a qualsiasi livello e le incompatibilità previste dal Regolamento attuativo. -----

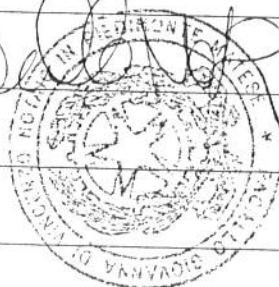
E' da considerarsi incompatibile in ogni ruolo qualsiasi soggetto facente parte di associazione o ente avente per oggetto le medesime finalità statutarie. -----

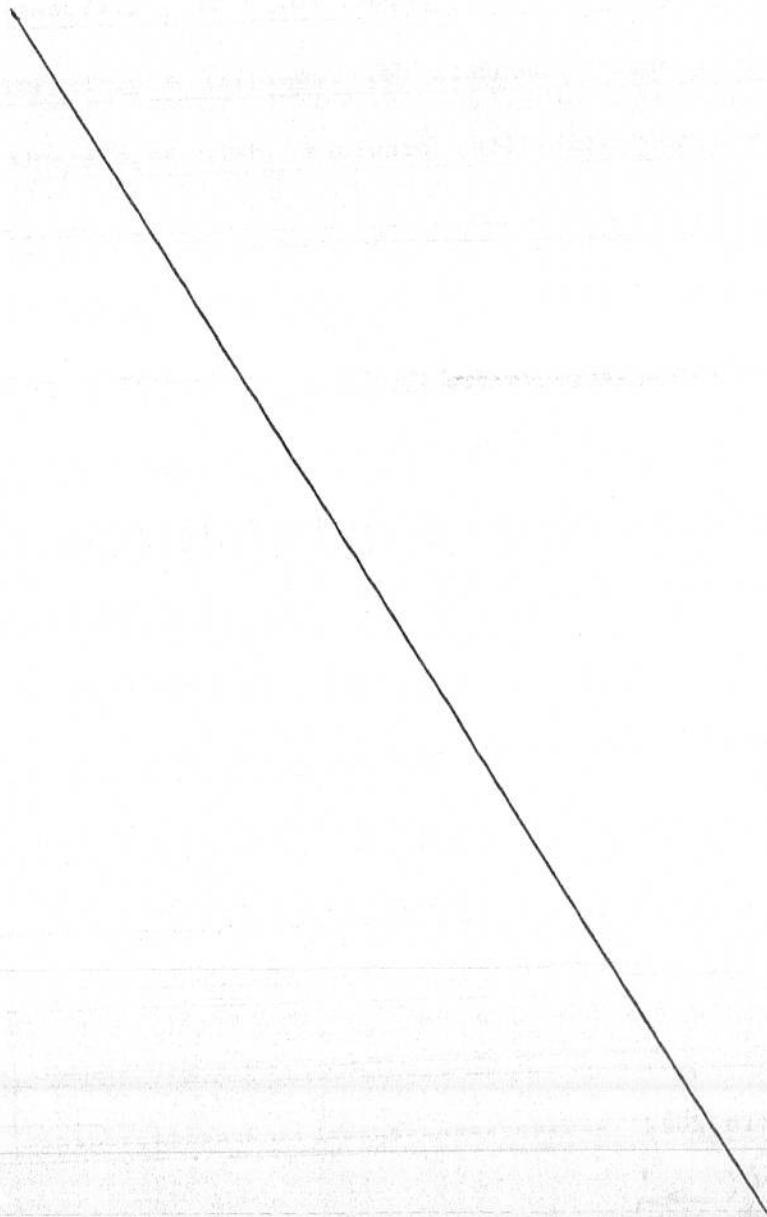
Sono incompatibili gli incarichi di Presidente Nazionale, e componente la Presidenza nazionale, con ogni altro incarico associativo di Presidente o componente la presidenza a livello regionale e territoriale. -----

Aversa, 05 ottobre 2022 -----

Sabrina Guesi

Opinione





Allegato.....^u B
cep n..... 6037
Racc n..... 4667



ASSOCIAZIONE FORO NAZIONALE CONSUMATORI APS

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
FORO NAZIONALE DEI CONSUMATORI APS

INDICE

TITOLO I: NORME GENERALI (artt. 1-7)

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE

PARTE I Organizzazione Comunale (artt. 8-16)

PARTE II Organizzazione Provinciale (artt. 17-26)

PARTE III: Organizzazione Regionale (artt. 27-29)

PARTE IV: Organizzazione Nazionale (artt. 30- 45)



Sabina Gues
Paolo Fedele



TITOLO I

NORME GENERALI

Art.1

Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dello Statuto dell'Associazione Foro Nazionale dei Consumatori APS (F.N.C.). L' F.N.C. ha la sua sede centrale in Roma in Viale Città d'Europa, 679.

Art. 2

Gli scopi che l'F.N.C. si propone e le attività da svolgere per conseguire detti scopi sono indicati negli artt. 4-5-6-7 dello Statuto. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali la Presidenza dell'F.N.C. si avvale delle fonti di finanziamento interne, delle varie sezioni, degli associati, e dell'eventuale contributo ministeriale. Per quanto riguarda lasciti, elargizioni, donazioni di Enti e privati, devono essere osservate le misure cautelative previste dallo Statuto e dalla normativa.

Art. 3 – Unicità F.N.C.

La denominazione ufficiale F.N.C. è unica sul piano nazionale e non può essere abbinata a sigle di altre Associazioni e Confederazioni.

Art. 4 - Riconoscimento Sedi

1. Una sede comunale o provinciale per essere riconosciuta deve dimostrare la sua valida presenza associativa sul territorio sia per quanto riguarda gli iscritti che per la capacità di erogare servizi promossi dalla Associazione Nazionale. Una sede provinciale per essere riconosciuta deve, altresì, avere un numero di iscritti non inferiore a 200; in presenza di particolari e comprovate necessità la Presidenza Nazionale può autorizzare il riconoscimento di una sede Provinciale il cui numero di iscritti sia inferiore a 200. Una sede comunale o provinciale che non rispetta quanto esposto precedentemente può essere sciolta o commissariata.

Lo scioglimento per ogni livello Comunale, Provinciale o Regionale deve essere deliberato dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale di Presidenza, mentre la nomina del Commissario è di competenza del Presidente Nazionale.

Ai componenti degli Organi sciolti o commissariati, il provvedimento deve essere comunicato per iscritto con le relative motivazioni.

Art. 5 - Tesseramento

Il tesseramento è regolare se viene effettuato secondo le indicazioni approvate dal Consiglio nazionale F.N.C. in attuazione dello Statuto e del Regolamento. Un tesseramento si è chiuso regolarmente quando, entro la data stabilita:

1. Sono stati inviati gli elenchi dei soci;
2. È stato rimesso l'importo spettante ai vari livelli associativi.



Art. 6 - Categorie di soci

I Soci, secondo i requisiti, sono iscritti in una delle seguenti categorie previste dall'art. 4 dello Statuto:

- "Soci Ordinari": tutti coloro che sottoscrivono e sono in regolare possesso della tessera annuale.
- "Soci Sostenitori".

I Soci Sostenitori non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto quando prendono parte alle adunanze associative riguardanti il funzionamento interno dell'Associazione e delle Sezioni.

Art. 7 - Decadenza cariche comunali, provinciali, regionali e nazionali

Chi non è socio, regolarmente tesserato, decade da ogni diritto e non può essere eletto, né continuare a mantenere cariche comunali, provinciali, regionali e nazionali.

Se a chiusura del tesseramento, il Consiglio e la Presidenza competente non hanno provveduto a regolarizzare la situazione (invio alla sede Nazionale dell'elenco tesseramento e contributo previsto), decadono. In tal caso si può intraprendere la procedura di cui all'art. 39 dello Statuto.

Ai fini congressuali è valido soltanto il tesseramento dell'Associazione, mentre non ha alcuna efficacia il tesseramento degli Enti di servizio e Enti collaterali.

Sabrina Guerri
Flavio Zallo



TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

PARTE I Organizzazione Comunale

Art. 8

Il Congresso Comunale dei soci o il Consiglio Comunale, sono convocati in via ordinaria dalla Presidenza; in via straordinaria su richiesta scritta di almeno 2/3 dei soci o dei consiglieri.

La convocazione deve essere inviata almeno con 15 giorni di anticipo, secondo le modalità previste dalle legge. L'invito deve precisare:

1. L'ordine del giorno dei lavori;
2. La data e il luogo di riunione;
3. L'ora della convocazione; tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

Nel caso in cui siano all'ordine del giorno elezioni, l'invito deve indicare chiaramente le modalità di presentazioni delle liste; della convocazione deve essere data tempestivamente informazione alla Presidenza Provinciale, la quale provvedere ad inviare un suo rappresentante a presiedere l'Assemblea.

Trascorsa 1 ora dalla prima convocazione, in assenza del rappresentante provinciale, l'Assemblea inizia i lavori.

Art. 9

In prima convocazione l'Assemblea dei soci è valida se è presente la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 10

In apertura dei lavori l'Assemblea:

- a. Elegge l'Ufficio di Presidenza della seduta e fissa le modalità per lo svolgimento della medesima;
- b. Elegge la Commissione Elettorale composta da almeno 3 membri e stabilisce le modalità per le operazioni elettorali che devono svolgersi senza interruzione;
- c. Stabilisce il termine di tempo entro il quale debbono essere presentate le liste dei candidati che saranno sottoscritte da un numero di presentatori almeno pari al numero dei consiglieri da eleggere. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale.

Art. 11

Il numero dei componenti il Consiglio Comunale da eleggere va da un minimo di 5 ad un massimo di 9 qualunque sia il numero dei soci.

Art. 12 - Modalità Presentazione Liste

I candidati non possono:

1. Sottoscrivere liste;
2. Far parte della Commissione Elettorale.

Una lista presentata deve essere sottoscritta da un numero di presentatori almeno pari al numero dei consiglieri da eleggere. Se viene presentata una sola lista, questa non può essere a numero chiuso.

Se vengono presentate più liste si adotta il sistema maggioritario. Per cui:

1. Le liste non potranno contenere un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere;
2. Risulta vincente la lista che riporta il maggior numero di voti. Alla lista vincente spettano i 4/5 dei consiglieri da eleggere; i restanti 1/5 dei consiglieri spettano alla lista che si è classificata seconda.
3. Ciascun delegato può esprimere un numero di preferenze pari ai 4/5 dei consiglieri da eleggere.

Art. 13

Entro 15 giorni gli eletti, su convocazione del Consigliere anziano, si riuniscono e procedono alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 14

I Consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati che seguono l'ultimo eletto, fino alla metà dei membri eletti del Consiglio Comunale.

Il Consiglio decade se la metà più 1 dei membri eletti vengono a mancare per dimissione o per altri motivi.

Art. 15

I verbali delle elezioni del Consiglio e della Presidenza dovranno essere trasmessi alla Presidenza provinciale entro 15 giorni dalle elezioni stesse.



Sabina Guei
Francesco Del No



Art. 16

La Presidenza uscente è tenuta a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

PARTE II - Organizzazione Provinciale

Art. 17

Il Congresso Provinciale è convocato in via ordinaria dal Consiglio Provinciale; in via straordinaria dal Commissario nominato dalla Presidenza Nazionale in base all' art. 21 dello Statuto; su richiesta scritta di almeno 2/3 dei residenti nei centri comunali. La convocazione deve essere spedita ai residenti dei centri comunali almeno 15 giorni di anticipo. L'invito deve precisare:

- a. L'ordine del giorno dei lavori;
- b. La data e il luogo della riunione;
- c. L'ora della prima e della seconda convocazione, tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

Nel caso siano all'ordine del giorno elezioni, l'invito deve indicare chiaramente le modalità di presentazione delle liste, della convocazione deve essere data tempestiva informazione alla Presidenza Nazionale la quale provvederà ad inviare un suo rappresentante a presiedere il Congresso.

Trascorso un'ora dalla prima convocazione, in assenza del rappresentante della Presidenza Nazionale, il Congresso inizia i lavori presieduto da una persona designata dallo stesso su proposta del Presidente o del Commissario.

Art. 18

Per la validità della votazione si richiede in prima convocazione la rappresentanza del 50,1% dei voti congressuali, in seconda convocazione le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Art. 19

In apertura dei lavori il Congresso:

- a. Elege l'Ufficio di Presidenza della seduta e fissa le modalità per lo svolgimento della medesima;
- b. Elege la Commissione verifica poteri,
- c. Elege la Commissione elettorale composta da almeno 3 membri e stabilisce le modalità per le operazioni elettorali che devono svolgersi senza interruzione;

- d. Stabilisce il termine di tempo entro il quale debbono essere presentate le liste dei candidati che saranno sottoscritte da un numero di presentatori almeno pari al numero dei consiglieri da eleggere.

I candidati non possono far parte della Commissione elettorale.

Art. 20

Il numero dei componenti il consiglio provinciale da eleggere va da un minimo di 5 ad un massimo di 9 qualunque sia il numero di soci.

Art. 21 - Modalità Presentazione Liste

I candidati non possono:

1. Sottoscrivere liste.
2. Far parte della Commissione Elettorale.

Una lista presentata deve essere sottoscritta da un numero di presentatori almeno pari al numero dei consiglieri da eleggere.

Se viene presentata una sola lista, questa non può essere a numero chiuso.

Se vengono presentate più liste si adotta il sistema maggioritario.

Per cui:

1. Le liste non potranno contenere un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere;
2. Risulta vincente la lista che riporta il maggior numero di voti. Alla lista vincente spettano i 4/5 dei consiglieri da eleggere; i restanti 1/5 dei consiglieri spettano alla lista che si è classificata seconda.
3. Ciascun delegato può esprimere un numero di preferenze pari ai 4/5 dei consiglieri da eleggere.

Art. 22

Entro 15 giorni gli eletti, su convocazione del Consigliere anziano, si riuniscono e procedono alla elezioni del Presidente. Risulta eletto chi ottiene più voti.

In seguito, con le stesse modalità, sarà eletto il vice Presidente.

Art. 23

I verbali del Congresso e delle elezioni del Consiglio e della Presidenza dovranno essere trasmessi alla Presidenza Nazionale, entro 15 giorni dalle elezioni stesse.

Sabrina Guer'

Antonio



Art. 24

Il Consiglio provinciale si riunisce, in via ordinaria, almeno 3 volte l'anno.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta la Presidenza Provinciale lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.

La convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata almeno 5 giorni prima della riunione.

La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione se è presente la metà più 1 dei Consiglieri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 25

I Consiglieri dimissionari vengono sostituiti dal Consiglio Provinciale con regolare votazione.

Art. 26

La Presidenza Provinciale uscente è tenuta a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

PARTE III Organizzazione Regionale

Art. 27

Il Consiglio Regionale è convocato, in via ordinaria su richiesta di almeno la metà dei Presidenti Provinciali. Nominato il Presidente questi provvede alla convocazione ordinaria del Consiglio. In via straordinaria il Consiglio Regionale è convocato dalla Presidenza Nazionale o su richiesta scritta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio.

L'invito deve essere spedito a tutti i componenti con almeno 15 giorni di anticipo. L'invito deve precisare:

1. L'ordine del giorno dei lavori;
2. La data e il luogo della riunione.
- 3.

Art. 28

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 29

Il verbale delle riunioni deve essere trasmesso alla Presidenza Nazionale entro 15 giorni.

PARTE IV

Organizzazione Nazionale



Art. 30

Convocato il Congresso Nazionale a norma dell'art 36 dello Statuto, stabilita la data, debbono essere fissati i limiti di tempo entro i quali si debbono celebrare i pre-Congressi provinciali per le elezioni dei delegati.

Art. 31

La convocazione per il Congresso Nazionale viene comunicata ai Presidenti Regionali ed ai delegati eletti con almeno 15 giorni di anticipo.

L'invito deve precisare:

- a. L'ordine del giorno dei lavori;
- b. La data e il luogo della riunione;
- c. L'ora della prima e della seconda convocazione, tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora;
- d. Le modalità riguardanti la presentazione delle liste.

Art. 32

Partecipano al Congresso Nazionale i delegati eletti dai Pre-Congressi Provinciali in ragione di 1 delegato ogni 200 iscritti o frazione non inferiore a 30. Il Consiglio Nazionale può prevedere un rapporto tra delegati e soci diverso da quanto sopra, e in deroga al n. 3 dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 33

Ogni delegato esercita il diritto di voto in base al numero dei voti che rappresenta.

E' ammessa la delega tra delegati della stessa provincia. In ogni caso, ogni delegato può avere una sola delega.

Se una provincia viene rappresentata da un solo delegato, in questo caso è ammessa la delega a un delegato di un'altra provincia.

Sabrina Guerri

PIRELLA GIOVANNI DI VINCENZO

Ai fini del calcolo dei soci di cui al primo comma, si considera la media aritmetica degli iscritti relativa al periodo compreso tra l'anno in cui è stato celebrato il precedente Congresso e l'anno antecedente il Congresso da celebrare.

Art. 34

Per la validità della votazione si richiede in prima convocazione la rappresentanza del 50,1% dei voti congressuali, in seconda convocazione le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Art. 35

In apertura dei lavori il Congresso:

- a. Elegge l'Ufficio di Presidenza della seduta e fissa le modalità per lo svolgimento della medesima;
- b. Elegge la Commissione verifica poteri;
- c. Elegge la Commissione elettorale composta da almeno 3 membri e stabilisce le modalità per le operazioni elettorali che devono svolgersi senza interruzioni;
- d. Stabilisce il termine di tempo entro il quale debbono essere presentate le liste dei candidati al Consiglio Nazionale che saranno sottoscritte da un numero di presentatori aventi le deleghe pari ad almeno il 20 % dei voti congressuali. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale.

Art. 36

I delegati presentano alla Commissione verifica poteri il modulo con il quale la Presidenza Nazionale riconosce loro il diritto di rappresentanza e indica il numero dei voti.

La Commissione verifica poteri riceve anche eventuali ricorsi contro l'assegnazione del numero dei voti e decide su tutti i ricorsi nel termine massimo di un'ora prima delle votazioni.

Art. 37

Se viene presentata una sola lista, per l'elezione al Consiglio Nazionale, questa non può essere a numero chiuso e, conseguentemente, dovrà contenere un numero di candidati superiore a quello da eleggere.

Le liste non potranno contenere:

- a. Un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere;
- b. Risulta vincente la lista che riporta il maggior numero di voti. Alla lista vincente spettano i 3/4 dei consiglieri da eleggere (9); i restanti 1/4 dei consiglieri spettano alla lista che si è classificata seconda (3)

- c. Ciascun delegato può esprimere un numero di preferenze pari ai 3/4 dei consiglieri da eleggere;
- d. Risulta eletto Presidente Nazionale dell'Associazione il primo nominativo della lista che ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 38

Il Consiglio Nazionale, costituito da nove membri eletti, si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno.

In via straordinaria si riunisce ogni qual volta la Presidenza Nazionale lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.

La convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione e deve indicare l'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio in prima convocazione è valida se è presente la metà più uno dei consiglieri: in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La riunione è presieduta da un consigliere nominato, di volta in volta, dal Presidente.

Art. 39

I Consiglieri Nazionali, assenti per tre volte di seguito, senza giustificato motivo, vengono dichiarati decaduti.

I Consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati che seguono l'ultimo eletto nella stessa lista.



Art. 40

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e della Presidenza Nazionale, è necessario, in seconda convocazione, il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 41

La Presidenza, composta dal Presidente, da due vice Presidenti, e da due consiglieri, si riunisce in via ordinaria bimestralmente ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione deve essere effettuata via email o con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione, o con telegramma tre giorni prima.

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno.

Sabrina Guei

Phare



Art. 42

I membri della Presidenza dimissionari vengono sostituiti dal Consiglio Nazionale con regolare votazione.

Art. 43

La Presidenza Nazionale uscente è tenuta a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

Art. 44 - Collegio dei Probiviri

Per la validità delle decisioni si richiede la presenza di tutti 3 i membri effettivi del Consiglio.

I membri effettivi venuti meno per qualunque causa o impossibilità a partecipare alle sedute, vengono sostituiti dai supplenti.

Il Collegio dei Probiviri dirime le controversie che possono sorgere:

1. Tra i soci;
2. Tra i soci e deliberazioni degli Organi associativi,
3. Su richiesta degli Organi associativi.

Il Collegio dei probiviri, quale arbitro rituale, giudicherà inappellabilmente senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio, concedendo pari termini ed opportunità ad entrambe le parti con le formalità stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Art. 45 - Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di 2 membri effettivi del Consiglio.

I membri effettivi venuti meno per qualunque causa o impossibilità a partecipare alle sedute, vengono sostituiti dai supplenti.

Al termine di ogni riunione i Revisori redigono un apposito verbale da trascrivere nell'apposito registro e firmato dal Presidente. Il collegio può essere sostituito da un revisore unico e da un supplente.

Sabina Gue!

La presente copia riprodotta su pagine *cinquante e cinque*
è conforme all' originale, *unitamente agli allegati*
Si rilascia per uso... *Consentito*
Piedimonte Matese *05.06.2022*

[Handwritten signature]



La presente copia riprodotta su pagina...

è conforme all'originale.

